

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1457

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PREARO, LEONE RAFFAELE e FABBRI FRANCESCO

Presentata l'11 giugno 1964

Insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media statale da parte dei laureati in scienze agrarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, che reca le norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge istitutiva della scuola media statale, nel disporre la corrispondenza fra i ruoli delle scuole preesistenti e quelli della nuova scuola, all'articolo 4, n. 6, lettera A, sopprime il ruolo delle materie tecniche agrarie nella Scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo agrario e introduce, in corrispondenza, il ruolo di applicazioni tecniche maschili.

Consequentemente gli insegnanti di materie tecniche agrarie, indistintamente, vengono assegnati alla cattedra di applicazioni tecniche maschili.

Occorre rilevare come i laureati in scienze agrarie, abilitati all'insegnamento delle materie tecniche agrarie nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, sia in base al Regolamento 2 aprile 1957, n. 972 (concorso-esame di Stato relativo alla classe XLVIII), sia in base a quello precedente (abilitazione didattica), trovino naturale collocazione e proficua utilizzazione nella cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, più che in quella di applicazioni tecniche maschili. Infatti i laureati presi in esame hanno una preparazione specifica in discipline che comportano conoscenza nel campo dei fatti economici, dell'istruzione matematica, come pure nell'osservazione e nella sperimentazione dei fenomeni biologici, chimici, fisici, branche che formano oggi materia di

insegnamento nella nuova cattedra di materie scientifiche della scuola media unificata.

È da ritenersi rispondente ad un giusto criterio di utilizzazione specifica e più consona alla realizzazione di una effettiva corrispondenza tra le funzioni docenti espletate nell'ordinamento scolastico preesistente e quelle del nuovo ordinamento, assegnare gli insegnanti abilitati in materie tecniche agrarie e laureati in scienze agrarie, alla cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Inoltre, il provvedimento legislativo che si propone, consente di apportare un apprezzabile contributo alla soluzione di un problema attuale di ordine generale, vale a dire la carenza degli insegnanti di discipline scientifiche, laureati; carenza della quale si è autorevolmente occupata e preoccupata la Commissione di indagine della Scuola.

Il concorso di cui alla tabella 4-Avv. (Direzione con obbligo di insegnamento delle materie tecniche nelle scuole secondarie statali di avviamento professionale a indirizzo agrario) nonché l'abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche agrarie (classe XLVIII del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972), non possono non essere ritenuti pienamente validi per l'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella nuova scuola media.

Il confronto fra i programmi sia di concorso, sia di abilitazione come pure di insegna-

mento, relativi alle materie tecniche agrarie, e quello di insegnamento relativo alla cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, mette in chiara evidenza la specifica idoneità degli insegnanti presi in esame.

Del resto la legge 31 dicembre 1962, n. 1859 — Istituzione ed ordinamento della Scuola media statale, al titolo III prevede il passaggio ad altro insegnamento degli insegnanti non di ruolo che siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per materie non previste nei programmi della nuova Scuola media. Viene precisato che il passaggio ad altro insegnamento è consentito anche quando l'abilitazione posseduta o conseguita comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento.

L'abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche agrarie, conseguita nella classe d'esame XLVIII, comprende quasi tutte le materie che sono state riunite del nuovo insegnamento denominato « Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ».

Consequentemente la cattedra relativa a quest'ultimo insegnamento risulta pressoché analoga alla cattedra di materie tecniche agrarie soppressa. Ciò si può mettere in chiara evidenza confrontando le materie di insegna-

mento nonché i programmi ministeriali rispettivi.

Premesso quanto sopra la proposta di legge tende ad assicurare ai detti insegnanti una funzione docente quanto più aderente e congeniale al titolo di studio conseguito congiunto all'abilitazione posseduta e di rimuovere, nei limiti del possibile, ogni causa di disagio e precisamente mira:

1°) ad assicurare al personale di ruolo, direttivo e docente, laureato in scienze agrarie ed abilitato all'insegnamento delle materie tecniche agrarie, un più equo e razionale criterio di utilizzazione nella nuova scuola che subentra alle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale.

2°) a disciplinare secondo una naturale e proficua utilizzazione nei nuovi compiti didattici della scuola media statale, il conferimento degli incarichi agli insegnanti non di ruolo abilitati in materie tecniche agrarie e laureati in scienze agrarie.

Consapevoli della effettiva natura della funzione esplicita dagli indicati laureati nell'istruzione secondaria di primo grado, i proponenti hanno l'onore di sollecitare l'approvazione dell'unità proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica dell'articolo 4, lettera 6-a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, gli insegnanti di materie tecniche agrarie, laureati in scienze agrarie ed abilitati nella classe di esame XLVIII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, o comunque in possesso di abilitazione didattica per le stesse discipline, possono passare per servizio o su domanda, nella cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media statale.

ART. 2.

I titolari della cattedra indicata nella tabella 4-Avv. annessa al regolamento di cui al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, in applicazione del regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge il 22 aprile 1932, n. 490, laureati in scienze agrarie, possono passare, per servizio o su domanda, quando non sono esentati dall'obbligo dell'insegnamento, nella cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media statale.